REGOLAMENTO SUI CRITERI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE – ANNO 2007

- Il Comitato guida per la valutazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) per l'anno 2007,
- visto il D.M. n. 1582 del 23 ottobre 2007 relativo alla composizione del Comitato guida, in particolare l'art. 4, dove si dispone che detto Comitato è tenuto per lo svolgimento della propria attività a dotarsi di "apposito regolamento";
- visto il D.M. n. 1175 del 18 settembre 2007 relativo al cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale, in particolare l'art. 5, e precisamente:
 - il 1° comma, dove si dispone che "ciascun progetto è valutato da **due** revisori **indipendenti e anonimi**",
 - il 3° comma, dove si dispone che "i giudizi valutativi su ciascun progetto saranno espressi sulla base dei seguenti criteri", con relativa indicazione dei seguenti criteri di valutazione --
 - a) qualità scientifica, unitarietà, interesse nazionale e internazionale del progetto,
 - b) capacità del gruppo nazionale di ricerca di realizzare il progetto nei tempi previsti
 - c) esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale e dei coordinatori di unità
 - d) congruità della dimensione del gruppo nazionale e delle unità operative rispetto agli obiettivi di ricerca e all'interesse nazionale del progetto
 - e) integrazione e collaborazione tra le unità operative
 - f) sostenibilità finanziaria del progetto e congruità del prospetto finanziario
 - il 4° comma, dove si dispone che il Comitato "stabilisce i **criteri operativi** della procedura di valutazione e il **punteggio** da assegnare a **ognuno dei criteri di valutazione** di cui al comma 3",
 - il 6° comma, dove si dispone che "il Comitato, sulla base dei contenuti del progetto e delle parole chiave indicate dai proponenti, individua, per ogni domanda, due revisori indipendenti i quali, esaminano il progetto, forniscono un dettagliato giudizio collegiale sulla base dei criteri di cui al comma 3", con riserva per il Comitato di fare ricorso a un ulteriore giudizio, "in casi eccezionali e dettagliatamente motivati",
 - il 7° comma, dove si dispone che "il Comitato, sulla base dei giudizi degli esperti, redige una **graduatoria generale di merito** dei